

A.P.I.S.S. E.R.

**Associazione Professionale Insegnanti di Sostegno Specializzati
EMILIA-ROMAGNA**

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE

É costituita ai sensi dell'art.36 e ss. Del Codice Civile, l'Associazione Professionale che assume la denominazione di "**Associazione Professionale Insegnanti di Sostegno Specializzati**" (sigla **A.P.I.S.S.**) – **Emilia-Romagna**, con sede sociale in Bologna, Via Marchetti 2, presso lo Studio Legale Casanova.

Per motivi di opportunità o necessità, la sede può essere trasferita altrove mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed opera in piena autonomia ed indipendenza culturale, sindacale e politica.

Art. 2 SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà, dell'impegno civile e della partecipazione democratica, si prefigge di contribuire a migliorare la qualità dell'integrazione scolastica e sociale degli alunni che si trovano in situazioni di handicap e di svantaggio:

a) promuovendo la collaborazione fra tutti i soggetti impegnati nelle politiche dell'integrazione scolastica e sociale;

b) promuovendo la professionalità docente attraverso attività di aggiornamento e formazione (conferenze, convegni, seminari di studio, corsi di aggiornamento, esperienze laboratoriali, ecc.);

c) sollecitando gli organi istituzionali preposti a legiferare in riferimento alle problematiche dell'handicap e alla definizione della figura, della funzione, e del reclutamento dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno;

d) attivando iniziative di ricerca e di analisi sui problemi dell'handicap e del disagio sociale, promuovendo progetti a livello locale e/o nazionale utilizzando anche la collaborazione di enti ed associazioni di volontariato;

e) stipulando convenzioni con enti e istituzioni nell'ambito delle finalità dell'Associazione;

f) tutelando il valore del ruolo degli insegnanti specializzati per la funzione docente di sostegno quali esperti nelle problematiche educative e didattiche nei processi di integrazione scolastica;

g) informando e sensibilizzando cittadini ed istituzioni riguardo ad un positivo rapporto con le persone in difficoltà, che abbia come presupposti la cooperazione, la solidarietà e l'integrazione sociale;

h) rappresentando i soci aderenti in ambito locale e nazionale;

i) aderendo ad Associazioni di 2° grado tra Associazioni Professionali di dimensione locale e/o nazionale, mantenendo la propria struttura organizzativa e funzionando sulla base del proprio Statuto.

Art. 3 - L'ASSOCIAZIONE

L'Associazione (**A.P.I.S.S.** Emilia-Romagna) è un'associazione professionale di 1° grado composta prevalentemente da insegnanti specializzati per la funzione docente di sostegno.

Art. 4 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci di tipo ordinario, sostenitore e benemerito.

Sono **soci ordinari** i docenti specializzati di ogni ordine di scuola.

Sono **soci sostenitori** i docenti e gli operatori scolastici interessati alle attività dell'Associazione.

Sono **soci benemeriti** le persone fisiche o giuridiche che, pur non rientrando nelle precedenti categorie, abbiano reso particolari servizi alla vita dell'Associazione.

Art. 5 - NUOVE ADESIONI

I nuovi aderenti sono ammessi, previa domanda scritta degli interessati, con deliberazione del Consiglio Direttivo che provvederà altresì, relativamente alla qualità di socio ordinario o sostenitore, a specificarne il tipo.

La qualità di socio benemerito è invece conferita dall'Assemblea dei soci.

Accolta dal Consiglio Direttivo la richiesta dell'interessato, lo stato di socio, con pienezza dei poteri relativi al tipo, sarà acquisito al momento del versamento della quota di iscrizione, fatto salvo il socio benemerito che è esentato dal pagamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo cura quindi l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

Sull'eventuale reiezione di domande di adesione, sempre motivata, può pronunciarsi, qualora richiesto in forma scritta anche da un solo socio, l'Assemblea dei soci di prossima convocazione.

Art. 6 – QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione sarà determinata annualmente dall'Assemblea dei soci riunita in forma ordinaria.

In via transitoria, per il primo anno d'esercizio, la quota di iscrizione all'Associazione è fissata dai sottoscrittori dell'atto costitutivo in €10 (Euro dieci).

Tutti i soci, ad esclusione dei soci benemeriti, sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione entro il mese di marzo di ogni anno.

Una parte della quota d'iscrizione potrà essere devoluta annualmente alla FADIS (Federazione Associazioni Docenti per l'integrazione Scolastica) in conformità con lo statuto della Federazione e in conformità con quanto stabilito dall'Assemblea annuale dei soci APISS.

Art. 7 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio sociale è costituito:

- dalle quote annuali di iscrizione;
- da contributi degli aderenti;
- da contributi privati;
- da contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Nei casi di cui ai punti c) e d) del presente articolo, prima di procedere all'esclusione, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'esclusione per i casi di cui ai punti c) e d) viene deliberata, dal Consiglio Direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 9 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia a proprie spese;
- a quant'altro esplicitato dallo statuto.

Art. 10 – DOVERI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annuale;
- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Presidente.

Art. 12- ASSEMBLEA

- L'Assemblea è costituita da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.
- L'Assemblea è organo sovrano e rappresentativo della volontà dei soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
- **L'Assemblea ordinaria** è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma di indirizzo e delle attività, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, per la nomina alle cariche sociali, per l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, per quant'altro ad essa demandato dallo statuto.
- La convocazione deve avvenire entro i tre mesi successivi alla scadenza dell'esercizio mediante comunicazione scritta, per via telematica, per posta ordinaria o via fax, almeno venti giorni prima della data di svolgimento della stessa.
- In caso di urgenza i tempi di preavviso si riducono ad una settimana, con comunicazione telegrafica o telefonica.
- All'assemblea ordinaria hanno diritto al voto tutti i soci.
- **L'Assemblea straordinaria** viene convocata dal Presidente dell'Associazione per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento di sede, lo scioglimento dell'Associazione e per quant'altro ad essa demandato dallo statuto.
- L'Assemblea, nelle sue forme ordinaria o straordinaria, viene convocata, inoltre, ogni qualvolta almeno quattro membri del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, nonchè qualora ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente dell'Associazione almeno un decimo dei soci.
- Nei casi di cui al precedente capoverso, il Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, salvo ragioni d'urgenza.

- Compiti dell'Assemblea sono:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio preventivo ed il consuntivo;
- c) approvare il programma d'indirizzo e le attività annuali;
- d) nominare i Revisori dei Conti e quant'altro stabilito nel presente statuto.

- L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, entro il 31 marzo di ogni anno mediante comunicazione scritta, per via telematica, per posta ordinaria o via fax, almeno venti giorni prima della data di svolgimento della stessa.

In caso di urgenza i tempi di preavviso si riducono ad una settimana, con comunicazione telematica.

L'Assemblea delibera validamente se:

- a) in prima convocazione viene raggiunto il numero legale determinato dalla metà più uno degli aventi diritto;
- b) in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un tempo di almeno 24 ore.

- Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, con l'eccezione di quelle relative a modifiche statutarie o dell'atto costitutivo o di scioglimento dell'Associazione, deliberazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei votanti in proprio o per delega.

Ogni socio impedito a partecipare all'Assemblea può esprimere il proprio voto per posta, per via telematica o farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta.

Ciascun socio però non può rappresentare più di due soci oltre se stesso.

Nessuna delega può comunque essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo e nessuna delega può essere conferita dai membri del Consiglio Direttivo.

Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti interessi personali o di parenti e affini.

I lavori di ciascuna Assemblea si aprono con l'elezione del Presidente dell'Assemblea stessa, eletto tra i soci presenti, il quale nomina il Segretario della seduta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità della seduta e l'applicazione delle norme statutarie durante lo svolgimento dei lavori.

La discussione dell'ordine del giorno deve essere preceduta dall'approvazione dello stesso.

Delle sedute d'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario delle stesse.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che essa stessa non deliberi di votare per appello nominale o per scrutinio segreto, in qual caso non è ammesso il voto telematico o per posta.

Nelle votazioni per il conferimento d'incarichi sociali, risultano eletti i soci che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, senza bisogno di particolari maggioranze.

Per questo tipo di votazioni, ciascun elettore esprime preferenze in numero pari a 3/5 degli eligendi.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri ed è eletto dall'Assemblea dei Soci. I membri restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria. Ogni Socio può presentare la propria candidatura alla carica di consigliere.

Nelle votazioni risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi. Per questo tipo di votazione ogni Socio può esprimere fino ad un massimo di 3 (tre) preferenze.

Nel caso di dimissioni o di cessazione dall'incarico di qualche membro del Direttivo, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione rispettando le preferenze espresse in sede di votazione d'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo potranno essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno. La convocazione è fatta dal Presidente con le modalità indicate per l'Assemblea dei Soci.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida se è presente il numero legale, costituito dalla metà più uno dei membri.

Le delibere sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti.

Compiti del Direttivo sono:

- a) deliberare sulle nuove richieste d'adesione all'Associazione;
- b) perseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione secondo l'indirizzo stabilito dall'Assemblea dei Soci;
- c) nominare al proprio interno il Presidente, il vicepresidente, un segretario, un tesoriere che collaborano con il Presidente per la gestione dell'Associazione.

Art. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

I Revisori dei Conti sono tre e vengono scelti mediante votazione dai delegati all'Assemblea; i Revisori non possono essere componenti del Direttivo. Ciascun associato può candidarsi alla carica di Revisore dei conti contribuendo a costituire la rosa dei candidati. Nella votazione risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, senza bisogno di particolari maggioranze. Per questo tipo di votazione ogni delegato può esprimere 1 (una) preferenza. Il Collegio, così formato, provvede al controllo della gestione contabile, redige una relazione consuntiva annuale ed accerta la regolare tenuta dei libri contabili e del libro soci. I Revisori dei Conti rimangono in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 15 - PRESIDENTE.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica fino alla successiva Assemblea convocata in via ordinaria e potrà essere rieletto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'associazione, secondo le norme statutarie.

Il Presidente presiede le riunioni del Direttivo.

In caso di sua assenza, o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente.

Art. 16 - PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ATTI.

L'Associazione provvede alla pubblicizzazione dei propri atti tramite gli organi d'informazione e Internet.

Art. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Art.18 - MODIFICA DELLO STATUTO.

Lo Statuto può essere modificato da una maggioranza qualificata costituita da almeno i due terzi degli aderenti all'Associazione, in un'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

Art. 19 - LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione può estinguersi perché è divenuto impossibile il raggiungimento dei fini sociali o per decisione della maggioranza qualificata costituita da almeno i due terzi dei Soci. In tal caso si procede alla liquidazione del patrimonio sociale che dovrà essere devoluto in beneficenza o ad altre associazioni con scopi statutari analoghi a quelli dell'APISS.

Art. 20 - RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.